LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 LUGLIO 1923

Anche di questo articolo gli onorevoli Chiesa e Macrelli propongono la soppressione. Questa proposta è in conseguenza del precedente emendamento. L'onorevole Macrelli lo mantiene, ma rinuncia a svolgerlo.

MACRELLI. Precisamente.

PRESIDENTE. La Commissione non lo accetta...

CASERTANO, relatore della maggioranza. No.

PRESIDENTE. Il Governo neppure... ACERBO, sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri. Neppure.

PRESIDENTE. Anche per questo articolo, coloro che sono favorevoli all'emendamento soppressivo dell'onorevole Macrelli voteranno contro.

Metto a partito l'articolo 102.

(È approvato).

## Art. 103.

- « Il deputato eletto in due circoscrizioni deve dichiarare alla Camera, entro gli otto giorni dalla convalidazione delle due elezioni, quale sia la circoscrizione da lui prescelta.
- « In mancanza di opzione entro questo termine, la Camera sorteggia il nome della circoscrizione alla quale il deputato deve essere assegnato.
- « Il posto di deputato che rimanga vacante per effetto della opzione o del sorteggio, di cui ai due comma precedenti, o per ineleggibilità preesistente alla elezione, verrà attribuito al candidato che nella medesima lista circoscrizionale lo segue immediatamente nell'ordine accertato dall'Ufficio centrale nazionale.
- « Ove nella stessa lista non segua alcun altro candidato il posto resta vacante.
- « La Giunta delle elezioni procede alla proclamazione, salvo la verifica dei titoli».

(È approvato).

## Art. 103-bis.

« I deputati che in precedenti legislature, per il fatto del mandato politico, furono costretti a dimettersi da uffici statali, o che ottennero il collocamento a riposo per la stessa causa, purchè non abbiano avuto interruzioni di legislature, possono, dietro loro domanda, essere considerati in aspettativa, riprendendo nei ruoli il posto che avrebbero avuto ove non si fossero dimessi ».

A quest'articolo sono stati presentati vari emendamenti.

È un articolo nuovo, non è nè riproduzione nè modifica ad articoli della legge vigente.

Il primo emendamento è dell'onorevole Frontini:

« Alle parole: a dimettersi da uffici statali, sostituire: a rinunciare al loro impiego in uffici statali ».

Non essendo presente l'onorevole Frontini, s'intende che vi abbia rinunciato.

Segue un altro emendamento dell'onorevole Chiesa:

« Togliere le parole: purchè non abbiano avuto interruzioni di legislature ».

Non essendo presente l'onorevole proponente, s'intende che vi abbia rinunciato.

Un altro emendamento, nello stesso senso, è stato presentato dall'onorevole Fulci:

« Sopprimere le parole: purchè non abbiano avuto interruzioni di legislature ».

L'onorevole Fulci ha facoltà di svolgerlo. FULCI. Mi rendo perfettamente conto del concetto che ha mosso la Commissione ad enunciare questo articolo aggiuntivo. Però non mi rendo conto della limitazione di queste parole di cui io progongo la soppressione.

Ho saputo, da notizie che credo esatte, che la Commissione, nella sua maggioranza, era d'accordo di non mettere queste parole. Se queste notizie sono esatte, e l'onorevole relatore me ne vorrà dare la conferma, credo che non ci sarà difficoltà ad accogliere questo emendamento.

CASERTANO, relatore della maggioranza. Lo accettiamo.

PRESIDENTE. È stato presentato anche il seguente emendamento dall'onorevole Sensi, sottoscritto anche dagli onorevoli: Fantoni, Uberti, Agnesi, Fino, Marco Rocco, Peverini, Bosco-Lucarelli e Stella:

« Alle parole: possono, dietro loro domanda, essere considerati in aspettativa, ecc., sostituire: sono, dietro loro domanda, considerati in aspettativa ».

L'onorevole Sensi non è presente. Vi è però l'onorevole Fino, altro firmatario. Lo mantiene?

FINO. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di svolgerlo. FINO. È evidente la portata del nostro emendamento, e quindi è inutile svolgerlo. Intendiamo che la legge sia equanime per tutti.